



Roma, 7.8.2014

Ufficio: DIR/MRT  
Protocollo: 201400004518/AG  
Oggetto: **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”**  
Circolare n. 8926  
SS  
LGS  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI  
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.  
LORO SEDI

**Si informa che il Parlamento ha definitivamente  
convertito in legge il D.L. 90/2014:  
di seguito l’illustrazione delle misure di interesse.**

Si informa che, nella seduta del 7 agosto 2014, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, è stato definitivamente convertito in legge.

Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni di interesse, di cui si fornisce di seguito un’illustrazione riepilogativa.

### **1. Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie**

L’articolo 27 contiene modificazioni alla disciplina in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

#### **Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

In via preliminare, si evidenzia che, a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stato chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo assicurativo degli esercenti delle professioni sanitarie.

In particolare, è fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.

Tale innovazione normativa si applica, dunque, a tutti gli enti che, a qualunque titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi; pertanto, i farmacisti dipendenti dei suddetti enti - tra cui rientrano, tra gli altri, anche le farmacie e le parafarmacie - non sono tenuti a stipulare in prima persona una polizza assicurativa, ma devono essere assicurati con onere a carico del proprio datore di lavoro.

Pure per i farmacisti dipendenti pubblici, l'obbligo di copertura assicurativa è posto in capo al datore di lavoro pubblico.

Con riferimento alla stipula di una convenzione collettiva per adesione da parte della Federazione degli Ordini, nel far seguito alla circolare n. 8916 del 25 luglio u.s., la scrivente segnala che quest'ultima modificazione all'ambito soggettivo dei destinatari dell'obbligo assicurativo ha comportato la necessità di rinnovare la procedura di negoziazione della suddetta convenzione, per adeguarla al quadro normativo innovato.

Conseguentemente, in considerazione dei tempi ristretti, della chiusura aziendale delle società assicuratrici per la pausa estiva, nonché dell'obbligo di rispettare criteri di trasparenza sulla base delle indicazioni richieste all'Antitrust in relazione alla decisione AS 1147 pubblicata sul Bollettino n. 20 del 27 maggio 2013, la conclusione di tale procedura richiederà un periodo superiore rispetto al termine del 15 agosto p.v. di entrata in vigore dell'obbligo.

## **2. Consiglio Superiore di Sanità**

E' stata, altresì, confermata la riduzione del numero dei componenti non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità da quaranta a trenta, mentre rimane invariato il numero dei componenti di diritto.

## **3. Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche**

Non è stata apportata alcuna modifica all'articolo 26 che, come si ricorderà, prevede l'inserimento all'art. 9 della L. 405/2001 di un nuovo comma che stabilisce che nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta de materializzata, per le patologie croniche il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei

### **Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

#### **4. Divieto di incarichi a soggetti in quiescenza**

Nel corso dell'iter di conversione alla Camera, è stato introdotto un emendamento che disapplica nei confronti degli Ordini professionali il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

#### **5. Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e processo telematico**

Si segnala, inoltre, che il provvedimento in oggetto contiene alcune disposizioni riferite alle pubbliche amministrazioni, che tuttavia, anche alla luce dei dubbi interpretativi circa il relativo ambito di applicazione, necessitano di ulteriori approfondimenti.

Sono presenti, infine, alcune previsioni in materia di processo telematico, che, come già annunciato, comporteranno dei riflessi anche sul procedimento per i ricorsi presso la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (cfr. circolare citata n. 8916/2014).

Sarà cura della Federazione fornire nel prosieguo maggiori delucidazioni in merito.

\*\*\*\*

Il provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore che avverrà con la relativa pubblicazione nella stessa.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(Sen. Andrea Mandelli)

#### **Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)